

Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 - 83100 Avellino - C.F. e P.I. 00080810641
Tel. 0825-7941 - fax 0825-31105 - http://www.altocalore.it



Servizio Energizzazione Infrastrutture Settore Depurazione

Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle installazioni elettromeccaniche e della relativa quadristica degli impianti di depurazione e sollevamento delle acque reflue gestiti dalla Società
GESTIONE BIENNIO 2019 - 2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GRUPPO DI LAVORO:

- Per. Ind. Sabato Valentino
- Arch. Anna Pascale
- Arch. Vincenzo Tozza
- Dott. Ing. Francesco Monaco

ALLEGATO n°:

06

SCALA:

DATA:

09/05/2019

IL PROGETTISTA
Per. Ind. Sabato Valentino

IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA

Arch. Anna Pascale

ASSISTENTE RUP
Arch. Vincenzo Tozza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Francesco Monaco

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Michelangelo Ciarcia

Allegati:

1. Relazione;
2. Elenco Impianti;
3. Quadro Economico;
4. Elenco Prezzi;
5. Analisi Prezzi;
6. Capitolato Speciale d'Appalto;
7. Stima Costi Sicurezza
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento
9. Cronoprogramma

Servizio Energizzazione Infrastrutture - Depurazione

☎0825-794346 - ☎0825-787452 ☐ - sabatino.valentino@altocalore.it



Indice

CAPO I – NORME GENERALI

CAPITOLO 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1	Oggetto dell'appalto	8
Art. 2	Ammontare dell'appalto ed opere da eseguire	9
Art. 3	Sistema di affidamento dei lavori e categoria prevalente.....	12
Art. 4	Metodologia di contabilità e pagamenti	14
Art. 5	Prezzi per i lavori eseguiti in economia o non previsti	19
Art. 6	Revisione dei prezzi	20
Art. 7	Disposizioni generali relative ai prezzi	20

CAPITOLO 2 – NORME GENERALI DEL CONTRATTO

Art. 8	Domicilio dell'appaltatore	22
Art. 9	Conoscenza delle norme di appalto	22
Art. 10	Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto	25

CAPITOLO 3 – CONTRATTO

Art. 11	Stipulazione del contratto	27
Art. 12	Documenti del contratto	27
Art. 13	Depositi cauzionale, provvisorio, definitivo ed a garanzia della perfetta esecuzione delle opere	28
Art. 14	Sub-appalto.....	31

CAPITOLO 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15	Consegna dei lavori	34
Art. 16	Direzione dei lavori da parte dell'appaltante	34
Art. 17	Determinazione dei lavori e tempi di esecuzione.....	37
Art. 18	Prodotti derivanti dagli interventi oggetto dell'appalto.....	38
Art. 19	Rappresentante dell'appaltatore sui lavori - Personale dell'appaltatore	39
Art. 20	Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri	40
Art. 21	Danni di forza maggiore	41
Art. 22	Sospensione e ripresa dei lavori	42
Art. 23	Verbale di ultimazione dei lavori	43
Art. 24	Proroghe	44
Art. 25	Collaudo provvisorio e definitivo.....	44
Art. 26	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'appaltatore	46
Art. 27	Impianti interrati.....	50
Art. 28	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma lavori	51
Art. 29	Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno - Incidenza manodopera. Oneri per la sicurezza	52
Art. 30	Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Sospensioni. Proroghe - Penalità	54
Art. 31	Esecuzione dei lavori d'ufficio - Rescissione e risoluzione del contratto.....	55
Art. 32	Riserve e controversie	52

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Capitolato ha lo scopo di regolare le parti in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature elettromeccaniche e sulla relativa quadristica degli impianti di depurazione comprensoriali, di quelli comunali e di sollevamento delle acque reflue gestiti dalla società ad esclusione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere così come sancito dal comma 4 dell'articolo 216 del D.lg.s 50/2016.

In particolare, per lavori di manutenzione ordinaria, così come definiti dal comma ootater) dell'articolo 3) del D.Lgs. 50/2016, si intendono le opere "di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità".

Il presente Capitolato Speciale è parte integrante del Contratto che verrà stipulato per l'esecuzione dei lavori di cui sopra e pertanto la sottoscrizione del Contratto stesso implica l'accettazione integrale, senza riserve o eccezioni, di ogni sua parte, nessuna esclusa.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato Speciale si farà riferimento alle specifiche, alle norme e prescrizioni tecniche specificatamente attinenti l'oggetto del Contratto, rispettando per quanto non risulta disciplinato dai documenti di cui sopra le vigenti disposizioni di legge.

In caso di rilevata mancanza di specifiche norme o prescrizioni relative a particolari opere o tecnologie utilizzate, si farà riferimento alle Norme Tecniche Italiane (serie UNI).

Qualora l'esecuzione di determinate opere comportasse fasi di lavoro in comune con altre Committenti, potranno essere stabilite specifiche deroghe al presente Capitolato.

Le opere in oggetto riguardano lavori di smontaggio elettropompe di varie potenze, di apparecchiature meccaniche ed elettriche, con manutenzione sul posto e/o trasporto in officina per la riparazione se possibile, montaggio delle stesse, riparate o nuove fornite dalla committenza o dalla stessa ditta appaltatrice, lavorazioni in officina specializzata per la riparazione delle stesse, ricerca guasti su quadri di avviamento in BT, cabine di trasformazione in MT, sostituzione di interruttori, sezionatori sotto carico, contattori, cavi sommersibili e non, e quanto altro occorre per ripristinare il corretto funzionamento di detti

impianti anche in condizioni di pronto intervento diurno e notturno, nei giorni feriali e festivi qualora necessari ed indifferibili, da eseguirsi nel territorio interessato gestite da Alto Calore Servizi s.p.a..



Essendo, la società Alto Calore Servizi s.p.a. annoverata tra quelle operanti nei “settori speciali”, così come definiti dalle lettere hh), comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs, 50/2016, ed essendo i lavori di cui trattasi funzionali all’attività di istituzionale di gestione del ciclo idrico integrato, per essa trovano applicazione le norme relative alla parte II del Codice relative all’attività svolta così come definita all’art. 117 dello stesso Codice nonché come “ente aggiudicatore”, così come definito dalla lettera e) dello stesso art. 3.

Pertanto, del Codice dei Contratti, trovano applicazione:

PARTE PRIMA

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

TITOLO II

CONTRATTI ESCLUSI

TITOLO III

PIANIFICAZIONI-PROGETTAZIONE-PROGRAMMAZIONE

TITOLO IV

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRINCIPI COMUNI

Gli articoli da 1 a 34 li dove compatibili, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni e dell’articolo 21, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 1 per le società di capitale pubblico.

PARTE SECONDA

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

TITOLO II

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

TITOLO III

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Gli articoli da 35 a 36, da 39 a 48, e da 50 a 58, li dove compatibili; per l’articolo 49 si applica quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 e alle note generali dell’appendice 1 dell’Unione Europea della AAP e degli altri accordi internazionali a cui l’Unione Europea è vincolata;*

l'art.60, salvo la disposizione sull'avviso di preinformazione che si intende riferita all'avviso periodico;

l'art.61, relativamente ai commi 1, 2 (il cui termine di 30 gg. è ridotto a 15 gg.), 3 e 5;

l'art.64 con la precisazione che il termine di 30 gg. di cui al comma 3 può essere ridotto a 15 gg.;

dall'art.65 all'art.69;

gli articoli 73 e 74, e dal 78 al 92.

TITOLO IV

AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

gli articoli 95,96 e 97;

TITOLO V

ESECUZIONE

gli articoli 100, 105, 106, 108 e 112.

TITOLO VI

REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

gli articoli da 114 a 139.

Relativamente al TITOLO V, al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori, gli articoli da 100 a 113 si intendono integralmente applicati

Appendice:

- 1. *l'articolo 37 non si applica agli Enti aggiudicatori secondo quanto detto dal comma 7 dello stesso articolo;*
- 2. *l'articolo 38 non si applica agli Enti aggiudicatori secondo quanto detto dal comma 10 dello stesso articolo;*
- 3. l'articolo 77 non si applica agli Enti aggiudicatori secondo quanto detto dal comma 13 dello stesso articolo.*



Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** *il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il decreto legislativo del 19 aprile 2017, n.56;*
- b) **Decreto Sbloccacantieri:** *il decreto legge n.49 del 18 aprile 2019;*
- c) **Regolamento generale:** *il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità in via transitoria ai sensi degli articoli 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, e 217, comma 1, lettera u), del Codice dei contratti fino all’emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal medesimo Codice dei contratti;*
- d) **Capitolato generale:** *il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;*
- e) **Decreto n. 81 del 2008:** *il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- f) **Stazione appaltante:** *il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;*
- g) **Appaltatore:** *il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;*
- h) **RUP:** *Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;*
- i) **DL:** *l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;*
- j) **DURC:** *il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;*
- k) **SOA:** *l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;*

- l) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Costo della manodopera (anche CM)**: il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato), individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, definito nelle apposite tabelle approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti;
- o) **Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA)**: gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento delle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza (anche CSC)**: i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- q) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Documentazione di gara**: si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara e i relativi allegati; (in caso di procedura ristretta) il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara, la lettera di invito e i relativi allegati.

CAPO I NORME GENERALI

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Nel presente Capitolato l'Alto Calore Servizi S.p.A., in qualità di stazione appaltante, sarà di seguito denominata "A.C.S." o "Committente", mentre la ditta a cui verranno affidati i lavori d'ora in seguito sarà denominata "Impresa esecutrice" o "Impresa".

L'appalto ha come oggetto l'esecuzione di interventi di ed altri compiti operativi relativi alle riparazioni, alle manutenzioni ordinarie così come definite dal *comma oot- quater) dell'articolo 3) del D.Lgs. 50/2016* e all'esecuzione di interventi di carattere ordinario sulle apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche, nonché i lavori di pronto intervento diurno e notturno, nei giorni feriali e festivi relativamente ai servizi connessi con il servizio di depurazione e di sollevamento fognario gestito dalla Committente, al fine di garantire il funzionamento degli impianti di depurazione e di sollevamento di acque reflue ai comuni soci.

I lavori interesseranno, prevalentemente, lavori di smontaggio elettropompe di varie potenze e apparecchiature meccaniche ed elettriche, con manutenzione sul posto e/o trasporto in officina per la riparazione se necessaria, montaggio delle stesse, riparate o nuove fornite dalla committenza o dalla stessa ditta appaltatrice, lavorazioni in officina specializzata per la loro eventuale riparazione, ricerca guasti su quadri di avviamento in BT, cabine di trasformazione in MT, sostituzione di interruttori, sezionatori sotto carico, contattori, cavi sommergibili e non, e quanto altro occorre per ripristinare il corretto funzionamento di detti impianti anche in condizioni di pronto intervento diurno e notturno, nei giorni feriali e festivi qualora necessari ed indifferibili, da eseguirsi nel territorio interessato gestite da Alto Calore Servizi s.p.a., ed ubicati nei Comuni in cui ricadono gli impianti così come indicati nell'allegato elenco.



ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO ED OPERE DA ESEGUIRE

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a complessivi in cifra tonda €. **384.191,42** onnicomprensivo dell'importo per gli oneri della sicurezza, dei lavori in economia e di eventuali oneri di discarica, ed è così distinto:

LAVORI A MISURA	€. 302.700,00
ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (importo incluso nei lavori a misura) €. 2.700,00	
ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI	€. 12.211,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA MANUTENZIONE	€. 314.911,00
SOMME SOGGETTE A RIBASSO (voce 1)	€. 302.700,00
SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO (voci 2+3)	€. 12.211,00
	€. 314.911,00
IVA SPLYT 22%	€. 69.280,42
TOTALE IMPORTO	€. 384.191,42

Gli interventi sono quelli individuabili, a priori, sia nel contenuto prestazionale che esecutivo, ma non nel numero e nella localizzazione; gli stessi interventi sono atti a garantire il ripristino della funzionalità delle apparecchiature installate presso gli impianti di depurazione e di sollevamento liquami gestiti dalla società.

Le lavorazioni di manutenzione ordinaria che si andranno ad effettuare solo quelle necessarie al fine di garantire il "**servizio depurativo**" ovvero il trasporto ai punti di utilizzazione delle acque reflue nonché il loro trattamento; in particolare, gli interventi consisteranno nell'individuazione, se necessaria, del mal funzionamento delle macchine e degli impianti, secondo i tempi previsti dalla direzione dei lavori nonché il loro ripristino.

Per i lavori di manutenzione ordinaria necessari ad assicurare il corretto processo depurativo, la ditta aggiudicataria delle opere dovrà impegnarsi ad intervenire tempestivamente, sia in orario diurno che notturno, in qualsiasi giorno dell'anno, anche nei giorni festivi, in qualsiasi condizione climatica ed atmosferica ed anche in presenza di catastrofi naturali.



La tipologia e natura degli interventi che formano l'oggetto dell'Appalto sono in via esemplificativa ma non esaustiva i seguenti:

- a) Fornitura di officina mobile attrezzata secondo le indicazioni fornite di seguito;
- b) prestazione di manodopera elettrica ed idraulica specializzata, certificata con attestazioni e patenti, in grado di operare anche in maniera autonoma;
- c) prestazioni di manodopera, fornitura di materiali e noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a misura;
- d) Officina meccanica ed elettrica in grado di provvedere allo smontaggio ed al rimontaggio di elettropompe di qualsiasi natura, compreso le necessarie attrezzature per la eventuale rettifica, allineamento, ecc.
- e) oneri per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati nei vari impianti di sollevamento e depurazione a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza dei siti interessati.

I particolari esecutivi delle opere di cui ai precedenti punti potranno, in casi particolari, rilevarsi dai disegni o schemi forniti in corso d'opera per lavori complessi e dalle indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, salvo quanto sarà disposto all'atto dell'esecuzione dalla Direzione Lavori che prescriverà i materiali, e le modalità di esecuzione che non fossero chiaramente specificati nel presente Capitolato.

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere l'Impresa esecutrice sarà tenuta ad osservare quanto indicato dalle disposizioni della Direzione Lavori emanate mediante comunicazioni scritte, verbali o mediante presentazione di elaborati grafici esecutivi comprensivi di particolari.

Il prezzo a base d'asta è stato determinato sulla base del consuntivo della manutenzione effettuata nel periodo **2017/2018** sugli impianti singoli, su quelli di sollevamento sui depuratori comprensoriali gestiti dalla Società.

Pertanto nel predetto corrispettivo saranno compresi e compensati tutti gli oneri attinenti alla realizzazione delle opere, restando a totale carico dell'impresa esecutrice ogni eventuale conseguente maggiore spesa, oltre quelle previste dal Capitolato Generale dei LL.PP., pubblicato con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici in data 19 aprile 2000, n.145, e s.m.i. di cui al D.Lgs.vo 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, anche, a titolo esemplificativo:

- a) gli oneri per la caratterizzazione dei materiali residuali;

- b) gli oneri per la costituzione di siti provvisori di deposito;
- c) le spese per consulenze specifiche;
- d) spese per il controllo di qualità, relativo al laboratorio e relative certificazioni;
- e) spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;
- f) oneri di acceleramento lavori e forniture in tempi abbreviati;
- g) danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere;
- h) oneri conseguenti alla realizzazione delle opere nei tempi e nei modi stabiliti dalla Stazione appaltante al fine di garantire il trattamento depurativo per il rispetto delle normative e leggi vigenti;
- i) ogni altro onere che non esplicitamente espresso e comunque non esplicitamente posto a carico dell'Amministrazione;
- j) il rispetto dei piani di sicurezza fisica dei lavori allegati al progetto in uno a quanto previsto dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.

Ai sensi del disposto dal comma 2 lettera c) dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento per la concomitanza di cause impreviste ed imprevedibili sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Le varianti sono proposte dal Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Procedimento nei modi e nelle forme dettate dall'articolo 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il **15%** dell'importo originario del contratto, e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.

Ai sensi del comma 14 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori sono comunicati dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016 tramite la sezione Regionale Campania entro 30 giorni dall'approvazione della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

I metodi di misura sono quelli stabiliti dal presente capitolato all'articolo relativo alle norme di misurazione dei lavori, mentre le modalità di pagamento saranno convenute in sede di approvazione della relativa perizia.

L'Alto Calore Servizi s.p.a., inoltre, al fine di garantire il proseguimento dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere depurative, per esigenze connesse ai rapporti con i

Comuni aderenti alla Società, si riserva la facoltà insindacabile di depennare od aggiungere impianti ed opere di altri Comuni all'elenco costituente la zona oggetto dell'appalto.

All'impresa aggiudicataria potrà essere richiesto di eseguire i lavori sopraelencati anche in altri abitati limitrofi a quelli dell'appalto, diversi da quelli previsti in contratto ma facenti parte della Provincia di Avellino e Benevento, agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori aggiudicati.

ART. 3

SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE

Relativamente alla procedura di affidamento, il comma 4 dell'articolo 216, ha reintrodotto la possibilità di eseguire le procedure di gara per i lavori di manutenzione ordinaria su progetto definitivo specificando i contenuti minimi degli atti progettuali da porre a base di gara.

Il comma 2) dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n.49 del 18/04/2019, ha sancito che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo.

Da un'analisi delle attività svolte nei precedenti contratti, si è desunto che le lavorazioni effettuate sono riconducibili, prevalentemente, a lavori ma che risultano anche prestazioni di servizi e forniture, per cui, il contratto che scaturisce dall'appalto da compiere, è configurabile, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 50/2016, ad un contratto di tipo misto con attività non oggettivamente separabili.

Pertanto, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, essendo le diverse parti di un determinato contratto non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.

Inoltre, le operazioni di che trattasi, individuate prevalentemente come "lavori", hanno caratteristica di serialità in quanto determinati, sotto il profilo del loro contenuto prestazionale, attraverso una documentazione tecnica che si limita ad indicare le caratteristiche standard delle lavorazioni da effettuare nell'arco temporale del contratto, ma non nel loro numero.

L'aggiudicazione degli stessi dovrà avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a mezzo della presentazione di un'offerta

percentuale in diminuzione sull'importo posto a base di gara che verrà applicato sui prezzi dell'elenco prezzi unitari con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Gli interventi oggetto del presente appalto rientrano integralmente nella categoria OG6 (Acquedotti, Gasdotti ecc) come individuata dall'allegato "A" del D.Lgs. n° 207 del 2010.

Nell'ambito dell'appalto sono inoltre previsti lavorazioni relative ad impianti idrici ed elettrici.

Per l'esecuzione dei seguenti lavori vige l'obbligo di realizzazione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

- a) impianti idrici di qualsiasi natura o specie;
- b) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.

Pertanto la ditta partecipante dovrà essere iscritta alla categoria speciale **OS 30** con un importo minimo di lavori analoghi eseguiti nell'ultimo triennio pari ad **€. 100.00,00**.

Per l'esecuzione del servizio di riparazione delle macchine, la ditta aggiudicataria della gara esperita dovrà avere nella proprietà o nella disponibilità una officina meccanica autorizzata alla riparazione delle apparecchiature che sia centro autorizzato di assistenza tecnica di primarie marche produttrici di elettropompe.

In particolare, la predetta officina elettromeccanica dovrà essere dotata di:

- carroponete;
- sala prove;
- forno per essiccazione avvolgimento motori;
- equilibratrice dinamica;
- macchinari per la sabbatura, per la fresa, e per l'equilibratura;
- macchinari per la lavorazione dei metalli quali torni e fresatrici;

La dotazione minima di cui deve essere dotata l'officina mobile è la seguente:

- motosaldatrice;
- gruppo elettrogeno;
- misuratore di isolamento (megaohmetro a 1000 V);
- misuratore per la determinazione del valore della resistenza di isolamento a 500 V e 1000 V;
- Apparecchiatura di allineamento laser per accoppiamento motore – pompa;
- Strumentazione per analisi vibrometriche e di valutazione delle condizioni di usura dei cuscinetti;
- Strumentazione per analisi di temperatura (termocamera).

La ditta inoltre, dovrà essere dotata di almeno tre autocarri delle seguenti caratteristiche:

- Due con portata netta non inferiore a q.li 10;
- Uno dotato di gru con portata non inferiore a 10 tonnellate.

e del seguente personale:

- Numero 1 saldatore munito di patentino di qualifica rilasciato da Enti accreditati;
- Numero 2 elettricisti muniti di attestato di qualifica PE.I. (persona idonea) secondo CEI 11 – 27;
- Numero 2 elettricisti muniti di attestato di qualifica PES (persona esperta) secondo CEI 11 – 27.

ART. 4

METODOLOGIA DI CONTABILITA' E PAGAMENTI

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 49 del 7/3/2018, il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP e controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore così come dettate dall'articolo 9 del D.M. n. 49 del 7/3/2018, dovranno essere presentate per iscritto sul Registro di Contabilità, nei termini e nei modi stabiliti, pena la decadenza nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento sui LL.PP..

È consentita la presentazione mediante altra forma qualora l'impresa dimostri che la Direzione dei Lavori non ha messo a disposizione dell'impresa gli atti contabili richiesti.

L'Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di A.C.S. senza sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate.

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo le prescrizioni dell'articolo 14 del D.M. n.49/2018.

Allo scopo l'Appaltatore metterà a disposizione di A.C.S. un suo tecnico contabile per la verifica della contabilità in contraddittorio.

Il costo di tale tecnico risulta compreso nelle spese generali dell'Impresa.

La mancata partecipazione di detto tecnico, a seguito di convocazione scritta, dà diritto alla Committente a provvedere unilateralmente alla contabilizzazione dei lavori addebitando all'Appaltatore tutti gli eventuali costi connessi.

Le quantità iscritte nei libretti o fogli di lavoro verranno riportate sul registro di contabilità per l'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari.

Non potranno essere contabilizzati e, quindi, non inseriti nello stato d'avanzamento:

1. tutti gli interventi non terminati;
2. tutti gli interventi che comportino "produzione di rifiuti" non tracciabili attraverso il formulario rifiuti e/o dichiarazione di avvenuto smaltimento.

Eventuali differenti modalità di contabilizzazione dei lavori rispetto alla quotazione a corpo dovranno essere preventivamente motivate e autorizzate per scritto da tecnici A.C.S..

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 lett.e3) del Decreto sbloccantieri che ha modificato il comma 18 dell'articolo 35 del Codice dei Contratti, all'impresa aggiudicataria dei lavori, è corrisposto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, un acconto pari al 20% sull'importo di contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

All'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di €. **40.000/00** (diconsi quarantamila/00) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute così come previsto per legge e delle penali previste dall'articolo 30 del presente capitolato.

L'importo verrà determinato con l'emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori conformemente a quanto sancito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, SAL emesso entro giorni 45 dal raggiungimento dell'importo di cui al comma precedente.

Essendo, i lavori da compiere compresi nel contratto estesi a più esercizi finanziari, occorre prendere atto della necessità e, alla fine di ciascun esercizio finanziario, di provvedere alla redazione dei consuntivi economici riferiti ai lavori eseguiti nell'anno provvedendo alla loro collaudazione come appartenenti a tanti lavori tra di loro distinti così come enunciato dal comma 8 dell'articolo 14 del citato D.M. 49/2018.

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dallo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera d) del comma 1) dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, saranno disposti con le modalità di cui allo stesso articolo da parte del Responsabile Unico del Procedimento che lo inoltra all'Amministrazione per i successivi adempimenti entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data di raggiungimento dell'importo fissato, determinato dall'emissione del SAL.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'appaltatore, gli interessi, legali e moratori, come per legge.

Per motivi strettamente finanziari, ai sensi di quanto sancito dalla Circolare prot. 0001293 del 23 gennaio 2013 Ministero dello Sviluppo economico - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emessa a chiarimento del D.Lgs. n. 192/2012, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, **dopo il Certificato di Pagamento** da parte del **RUP**, emesso entro trenta giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, l'Amministrazione provvede all'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

A garanzia della osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento secondo il dettato dell'articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento, il responsabile del procedimento provvederà ad effettuare a mezzo acquisizione del DURC le verifiche in ordine alla regolare posizione contributiva della ditta affidataria ai sensi di quanto sancito dall'articolo 6 lett. t) della linea guida n.3 emanata dall'ANAC, e approvata dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

I tempi necessari per l'ottenimento del DURC, non saranno computati tra quelli per il rilascio del certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art.31, comma 3 della legge 98 del 9 agosto 2013, così come richiamato dal comma 5 dell'articolo 30 del Codice dei Contratti, in caso di ottenimento da parte del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nella esecuzione del contratto, il certificato di pagamento non è emesso dalla stazione appaltante e, la somma relativa all'inadempimento verrà trattenuta dal certificato di pagamento.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge così come specificato nel predetto articolo.

Le ritenute di cui al comma 5-bis dell'articolo 30 del d.Lgs. 50/2016 possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procederà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Si procederà **previa garanzia fideiussoria**, al pagamento della rata di saldo entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs.vo 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

ART 5

PREZZI PER LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA O NON PREVISTI

Possono essere realizzati lavori in economia che saranno computati mediante liste a piè d'opera. Sulla somma delle predette liste verrà riconosciuto il 10% per spese generali e il 13% per utile dell'impresa.

Le stesse liste, non sono soggette a ribasso d'asta ad esclusione dell'utile dell'impresa su cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Ai sensi della linea guida n.3 dell'ANAC, il Responsabile del Procedimento approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria determinati secondo quanto sancito ai sensi del comma 5 dell'art 8 D.M. n.49 del 7 marzo 2018, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi dovranno essere limitati allo stretto indispensabile; essi non verranno comunque riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.

I predetti lavori sono calcolati secondo i prezzi di elenco, se disponibili, per l'importo delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, contabilizzati al lordo e liquidati al netto del ribasso d'asta.

ART. 6
REVISIONE DEI PREZZI

L'appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Ai sensi di quanto sancito dal comma 1 lettera a) dell'art.106 del codice dei contratti dei Lavori Pubblici, si procederà alla revisione dei prezzi ove siano state previste nei documenti di gara iniziali clausole chiare, precise e inequivocabili.

Inoltre, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 marzo 2017, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si farà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il dieci per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

Art. 7
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e dal vigente prezzario predisposto dalla Regione Campania così come disposto dal comma 7 dell'art.23 del D.Lgs.vo 50/2016, e comprendono oltre quelli dettati dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D. M. dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 , anche:

a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti anche se eseguiti a mano o con muli, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa ad esclusione dei costi per la sicurezza **“ordinaria”**, tra cui i costi della sicurezza per i macchinari e per le attrezzature nonché i costi relativi alla prevenzione e

protezione della salute e sicurezza dei lavoratori per quel che riguarda le singole lavorazioni nonché quelli relativi all'organizzazione stessa dell'impresa;

c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

Nel caso si dovesse addivenire al concordamento di nuovi prezzi ad essi verrà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

CAPITOLO II

NORME GENERALI DEL CONTRATTO

ART. 8

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D. M. dei LL.PP 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

ART. 9

CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi delle norme e leggi vigenti, l'appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto nonché di tutte le condizioni locali, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi compresa la natura del suolo e del sottosuolo, le eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali, l'esistenza di discariche per i rifiuti, la presenza o meno di acqua ecc.

L'Impresa dovrà allestire, prima della consegna dei lavori, una idonea struttura organizzativa, preventivamente approvata da A.C.S. S.p.A., che prevede l'allestimento di una sede operativa idonea al ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali necessari alla conduzione delle lavorazioni previste dall'Appalto.

La sede dell'Impresa dovrà essere predisposta nella zona più vicina alla sede del cantiere.

In tale sede dovranno essere presenti i seguenti spazi:

- idoneo spazio per la realizzazione di un ufficio dotato di una linea telefonica ed una linea indipendente per apparecchio FAX e di casella postale e-mail certificata per comunicazioni via posta elettronica;
- idoneo locale adibito a spogliatoio e docce;
- idoneo locale provvisto di servizi igienici;

- idoneo locale per refettorio (se l'Impresa non si dota di opportune convenzioni presso dei ristoranti di zona).

La sede centrale dovrà essere dotata di allaccio Enel, acquedotto, fognatura, linea telefonica.

L'effettiva presenza dei locali e dei relativi allacciamenti dovrà essere verificata prima della stipula del contratto mediante sopralluogo della Direzione Lavori.

Per l'intero appalto A.C.S. richiede giornalmente la presenza e la continua disponibilità di almeno due squadre operative; le predette squadre, dovranno essere coordinate da uno o più Direttori di Cantiere il quale/i dovrà/dovranno tenere contatti giornalieri con i tecnici preposti alla Direzione dei Lavori, e coordinando in modo continuativo i rispettivi Capi Cantiere delle singole squadre operative.

Le squadre operative devono garantire la completa autonomia, ovvero devono essere costituite almeno due Operai di cui uno specializzato nell'intervento da compiere; uno di questi avrà le caratteristiche per assumere la qualifica di Capo Cantiere.

Per quanto riguarda la nomina dei Direttori di Cantiere, questa dovrà essere convalidata dalla Direzione dei Lavori che potrà richiedere la sostituzione degli stessi qualora risulti persona non gradita a suo insindacabile giudizio.

A.C.S. non è tenuta a garantire la mole di lavoro per l'impiego del personale operativo richiesto in fase preliminare di gara e messo a disposizione dall'Impresa, in quanto le lavorazioni oggetto del presente appalto sono prevalentemente relative a interventi di manutenzione soggetti alla imprevedibilità degli stessi interventi.

L'aggiudicatario - oltre al possesso dell'attrezzatura tecnica, prescritta quale requisito per l'ammissione a gara ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. 207/2010, ultrattivo ai sensi del D.Lgs.vo 50/2016, preliminarmente alla consegna dei lavori dovrà comunque dimostrare di essere dotato delle seguenti attrezzature che stante la specificità e particolarità degli interventi sono ritenute ulteriormente indispensabili per la corretta esecuzione dell'appalto e già elencati all'articolo 3 del presente Capitolato:

La dotazione minima di cui deve essere dotata l'officina mobile è la seguente:

- motosaldatrice;
- gruppo elettrogeno;
- misuratore di isolamento (megaohmetro a 1000 V);
- misuratore per la determinazione del valore della resistenza di isolamento a 500 V e 1000 V;
- Apparecchiatura di allineamento laser per accoppiamento motore – pompa;
- Strumentazione per analisi vibrometriche e di valutazione delle condizioni di usura dei cuscinetti;

- Strumentazione per analisi di temperatura (termocamera).

La ditta inoltre, dovrà essere dotata di almeno tre autocarri delle seguenti caratteristiche:

- Due con portata netta non inferiore a q.li 10;
- Uno dotato di gru con portata non inferiore a 10 tonnellate.

e del seguente personale:

- Numero 1 saldatore munito di patentino di qualifica rilasciato da Enti accreditati;
- Numero 2 elettricisti muniti di attestato di qualifica PE.I. (persona idonea) secondo CEI 11 – 27;
- Numero 2 elettricisti muniti di attestato di qualifica P.ES. (persona esperta) secondo CEI 11 – 27.

La dotazione tecnica dovrà risultare disponibile in tempo utile per l'appalto, in quanto, pur non essendo richiesto il materiale possesso dell'attrezzatura al momento dell'offerta, neppure è sufficiente il solo impegno di dotarsi in futuro dei mezzi richiesti.

Per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato l'Impresa dovrà intervenire con tutti i mezzi e le attrezzature idonei richiesti dalla D.L.

In caso di necessario utilizzo di mezzi operativi pesanti, quali autocarri, mezzi speciali e/o fuori dagli standard rispetto a quelli normalmente utilizzati, sarà a carico e onere dell'Impresa organizzare l'intervento nel migliore modo possibile secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, senza nessuna pretesa economica aggiuntiva per lo spostamento e/o per il tempo-costo necessario per l'arrivo in cantiere dei mezzi adeguati alle necessità.

Le squadre operative dovranno inoltre essere munite di tutta la segnaletica e di tutti i dispositivi necessari ed adeguati per l'esecuzione dei lavori.

Si precisa che nei prezzi dove non è prevista la segnaletica, la stessa verrà remunerata nei costi della sicurezza, ivi compreso l'eventuale installazione di transennature e/o di tutto quanto necessario all'esecuzione in sicurezza dei lavori.

L'Impresa si dovrà attenere scrupolosamente a quanto prescritto nell'allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), che durante lo svolgimento dell'Appalto verrà aggiornato/modificato dal Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE).

L'impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni rilasciate dal CSE, facendo riferimento a quest'ultimo per tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, così come disposto dal D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i..

L'Impresa dovrà essere adeguatamente fornita di attrezzature e macchine per l'esecuzione di qualsiasi opera prevista nel presente Capitolato in quanto non potranno, essere richiesti (anche temporaneamente), attrezzi o macchine di proprietà di A.C.S.. S.p.A..

L'Impresa dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi qualora si verificasse l'impossibilità di impiego del personale e dei mezzi normalmente impiegati.

A.C.S. si riserva di utilizzare giornalmente solo il numero di operai e mezzi d'opera necessario a sopperire alle proprie esigenze senza che l'Impresa possa pretendere alcun tipo di importo per l'eventuale personale non utilizzato.

ART. 10
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI
APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale di Appalto e delle norme ancora in vigore del Capitolato Generale per l'appalto delle opere del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D. M. dei LL.PP 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., dal D.Lgs.vo 50/2016 e dalle norme ultrattive del D.P.R. 207/2010, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche, nonché dalle leggi:

- a) 20 marzo 1865, n.2248, all.F. ad esclusione degli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364;
 - b) 2 febbraio 1973 n 14 e successive modifiche ad esclusione degli articoli 1,2,3,4,5,6,7;
 - c) 3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni ad esclusione degli articoli 5, commi 4 e 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 32;
 - d) 10 dicembre 1981, n.741 ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
 - e) Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

L'impresa ha l'obbligo di osservare le norme del bando di gara oltre che le norme sopracitate ed ogni altra norma di leggi, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in

corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori che abbiano comunque applicabilità nel caso di lavori di cui trattasi, compresi quelli delle competenti autorità, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono essere eseguiti i lavori.

CAPITOLO III

CONTRATTO

ART. 11

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del codice degli appalti, emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della gara esperita, ovvero divenuta efficace l'aggiudicazione e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, così come previsto dal comma 9 dello stesso articolo, salvo le eccezioni di cui al successivo comma 10.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, sono poste a carico dell'impresa.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo contestualmente alla costituzione della cauzione definitiva nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio previsto dall'art.93 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

ART. 12

DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto in ordine di prevalenza:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) l'elenco dei siti interessati dall'appalto;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 100 ed allegato XV del D.Lgs.vo n.81 del 09/04/2008;
- f) la stima dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori;

g) l'elenco dei prezzi per la stima degli apprestamenti da realizzare per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti eventualmente necessari;

h) piano operativo della sicurezza.

ART. 13

DEPOSITI CAUZIONALE, PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale dovuto per la partecipazione alle gare di appalto dei lavori è fissato, giusta quanto disposto dall'art. 30 del D.L. n. 101 del 3/4/1995, come convertito nella legge n. 21 del 2/6/1995, dal Ddl S 2288 del 10/11/98 nonchè dall'art.93 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

La **fidejussione** bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria denominata garanzia provvisoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La garanzia definitiva, ai sensi dall'art.103 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, è fissata nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Le garanzie provvisoria e definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art.93 comma 3 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori ed in particolare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Inoltre, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi del comma 5 dell'art.103 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi di cui sopra, dovrà fornire ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.103 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 le seguenti ulteriori garanzie:

- cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per il pagamento della rata di saldo, pari all'importo della medesima rata maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
- una polizza assicurativa a garanzia dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori che di norma corrisponde all'importo del contratto stesso pari ad **euro 300.000,00** (diconsi trecento/00);
- una polizza che copra i danni a terzi nella esecuzione fino al momento della emissione del collaudo provvisorio. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a **500.000,00 Euro**, essendo l'importo previsto non inferiore al **5 per cento della somma assicurata** per le opere con un minimo di **500.000,00 Euro**.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

ART. 14
SUB - APPALTO

Ove il sub-appalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare le disposizioni dell'art.105 del codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ovvero:

1) che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo desunto dal progetto **definitivo** redatto ed approvato, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo importo;

2) che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono sub-appaltabili od affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al *trentacinque per cento*.

3) l'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono sub-appaltare o affidare in cottimo;

4) l'obbligo per l'appaltatore di depositare, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, il contratto di sub-appalto e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti presso il soggetto appaltante;

5) che fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

6) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione sub- appaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

7) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giusto le precisazioni di cui all'art. 18, comma 10 della legge 55/1990, la possibilità di ulteriore sub-appalto delle opere già sub-appaltate.

Nel caso di sub-appalto l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà ugualmente la sola e unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione.

Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore e del cottimista.

L'affidamento in sub-appalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, oltretutto essere punito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione di una ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Incombono sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del sub-appalto, dei noli a caldo o di contratti similari, di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese sub-appaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all'Albo ove necessaria, od alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Sono considerati invece subappalti:

a) i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal subappaltatore (**art.105 comma 2 D.Lgs.vo 50/2016**);

b) l'installazione in opera degli impianti di cui al **D.M. 37/2008**, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese abilitate di cui alla stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato.

Non sono invece considerati sub-appalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa nè sono in ogni caso considerati subappalti:

a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;

b) il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;

c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di

impianti.

Ai sensi dell'art.105 comma 2, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Altresì ai sensi del comma 8 art. 105, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Infine ai sensi del comma 10 art.105, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Qualora sia autorizzato il subappalto, il Direttore dei Lavori, procede alle verifiche secondo quanto dettato dall'articolo 7 del D.M. 49/2018 come meglio specificato nell'articolo 16 del presente CSA.

CAPITOLO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, stabiliti conformemente agli art. 101 e 111 del D.Lgs.vo 50/2016 nonché da quanto sancito dall'articolo 5 del D.M. 49 del 7 marzo 2018.

Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore a quanto sancito dai commi 12 e 13 dell'articolo del D.M. 49 del 7 marzo 2018.

Per gli importi da corrispondere all'appaltatore e ogni altro onere derivante dalla mancata consegna sono disciplinati dall'articolo 5 del D.M. 49/2018.

In caso di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento può autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna dei Lavori come da art.32 comma 8 D.Lgs.vo 50/2016.

ART. 16
DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Ai sensi dell'art.101 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 nonché a quanto sancito dal D.M. 49 del 7 marzo 2018, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un Direttore operativo e da un Ispettore di cantiere.

In particolare, l'assistente con funzioni di **Direttore Operativo** collabora con il direttore dei lavori con i seguenti compiti:

- a) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- b) segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

- c) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di esecuzione;
- d) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- e) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- f) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- g) collaborare alla tenuta dei libri contabili;
- h) richiedere le autorizzazioni necessarie all'effettuazione degli interventi su strade di competenza statale, provinciale, comunale, ecc. nonché di tutte le autorizzazioni previste dalle norme e leggi vigenti in materia di esecuzione di lavori e scavi anche se di urgenza (Comunità Montane per svincoli idrogeologici, Autorità di Bacino, ecc.).

Gli **Ispettori di Cantiere**, invece, collaborano con il Direttore dei Lavori e con il Direttore Operativo nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un **turno di lavoro**. **Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.**

Agli ispettori, sono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché dalle indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori di concerto con il Direttore Operativo;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili;

h) il controllo della rispondenza alle normative vigenti in merito all'avvenuta installazione da parte dell'impresa di tutte le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli nonché la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.

Data la tipologia del lavoro di cui al presente capitolato, l'Ente, è tenuto alla nomina di un **collaudatore in corso d'opera**, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) dell'articolo 215 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 207/2010 ultrattivo ai sensi del D.Lgs.vo 50/2016.

Con riferimento a quanto sancito dall'articolo 5 del D.M. 49 del 7 marzo 2018, la trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Rup, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante strumenti informatici. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

Nel caso in cui il Rup, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, le comunicazioni avverranno con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori che l'impresa dovrà eseguire saranno stabiliti con disposizione scritta dei Direttori dei Lavori qualora gli stessi, siano conformi a quelli previsti in progetto.

In casi eccezionali l'ordine può essere verbale e dovrà, comunque essere tramutato in ordine scritto nei successivi cinque giorni.

Non saranno contabilizzati e riconosciuti i lavori eseguiti senza la preventiva autorizzazione.

Inoltre, lo Società si riserva, senza che l'appaltatore possa vantare alcun indennizzo, di rivolgersi ad impresa di fiducia per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, nel caso che l'appaltatore stesso non dia immediato riscontro alla segnalazione di intervento pervenutagli dalla Direzione Lavori.

ART. 18

**PRODOTTI DI SCARTO DERIVANTI DAGLI INTERVENTI OGGETTO
DELL'APPALTO**

In genere, data l'ubicazione degli interventi all'interno di una vasta area territoriale, nonché la contemporaneità di più interventi e la loro particolare natura legata alla riparazione di impianti di depurazione e sollevamento, qualora l'impresa intenda avvalersi di quanto sancito dall'art.230 del Dlgs 152/2006 – parte quarta (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture), il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da tali attività di manutenzione, effettuate dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto, coinciderà con luoghi di concentrazione (siti di deposito temporaneo), individuati dal comma 4 dell'art.266 del Dlgs 152/2006 – parte quarta.

I prodotti derivanti da ciascun intervento dovranno essere trasportati nella sede operativa della ditta a mezzo documento di identificazione per il trasporto; nelle annotazioni del documento dovrà essere trascritta la dicitura: “Rifiuti da attività di manutenzione ai sensi degli articoli 230 e 266 del Dlgs 152/2006 – parte quarta, e S.M.I.”

Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Tale documentazione è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali.

Qualora non fosse iscritta dovrà avvalersi di ditta iscritta previa comunicazione in sede di affidamento di gara.

I depositi temporanei costituiti presso le sedi operative non dovranno superare la quantità di 20 mc o permanere per non più di tre mesi, entro i quali dovrà avvenire la caratterizzazione per l'effettuazione di campionamento ed analisi dei materiali rottamati ivi



depositati ed il trasporto finale a discarica autorizzata e/o siti di recupero o riutilizzo. Le piazzole di caratterizzazione dovranno essere impermeabilizzate al fine di evitare che i materiali non ancora caratterizzati entrino in contatto con la matrice del suolo.

Sono a carico della ditta appaltatrice delle opere l'effettuazione delle analisi per la caratterizzazione dei materiali di risulta.

I centri autorizzati allo smaltimento finale o all'eventuale recupero, saranno individuati a cura della Committenza, in base a suddivisione geografica degli interventi per distretti di appartenenza, tra le ditte iscritte agli albi provinciali dei recuperatori (art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Qualora l'impresa appaltatrice delle opere intenda operare in modo diverso da quanto sancito dall'art.230 del Dlgs 152/2006, essendo, la stessa, produttore e trasportatore del rifiuto, potrà avvalersi di qualunque altra forma di recupero del materiale di risulta, previa preventiva comunicazione alla committenza della procedura che si intende adottare, riportata nella "Relazione sulla gestione dei materiali di risulta", restando a totale carico della stessa ditta, ogni ulteriore spesa necessaria da sostenere; per il conferimento in discarica autorizzata e/ sito di recupero, vale quanto già detto in precedenza.

A completamento dei lavori, resta a carico della ditta appaltatrice e proprietaria dei rifiuti dimostrare alla Direzione dei Lavori le modalità eseguite per lo smaltimento dei materiali di risulta. I costi di smaltimento, qualora dovuti, saranno a carico della ditta esecutrice delle opere e facenti parte del corrispettivo di ogni singolo prezzo.

ART. 19

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di risiedere, o far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del capitolato Generale e dovrà essere comunicata la sede operativa individuata sul territorio interessato dalle opere dove risiederà lo stesso legale rappresentante.

Inoltre, la ditta aggiudicataria delle opere dovrà indicare il recapito telefonico del suo legale rappresentante ed assicurarne la sua reperibilità, ovvero dei suoi delegati con poteri decisionali in qualsiasi ora del giorno e della notte, compreso i giorni festivi, ed in qualsiasi giorno dell'anno.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori e giusta il disposto dell'art. 6

del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 20

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'appaltante di applicare in danno dell'appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

ART. 21

GESTIONE DEI SINISTRI - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 11 del D.M. 49 del 7 marzo 2018, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore delle opere non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo avvertendo che la denuncia del danno di cui al Capitolato suddetto deve essere sempre fatta per iscritto.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 22

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 107 del d.Lgs. 50/2016, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 107 del D.P.R. 50/2016 nonché ai sensi di quanto sancito dall'articolo 10 del D.M. 49 del 7 marzo 2018.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del Codice.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al

responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento LL.PP. ultrattivo nel periodo transitorio.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

ART. 23

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale in analogia a quanto sancito, , dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Tale ulteriore tempo concesso **non** rientra in quello previsto dal contratto in essere.

ART. 24 PROROGHE

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 50/2016, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 25 COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.vo 50/2016 il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati, quando ne sussistano i presupposti previsti dalle normative e leggi vigenti, a stipulare, per i lavori realizzati, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4.000.000 di euro.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Stante la natura delle lavorazioni eseguite non più ispezionabili successivamente essendo, le stesse lavorazioni realizzate senza alcun preordinato piano degli interventi ma decise di volta in volta a seguito dei guasti verificatisi sugli impianti di depurazione e di sollevamento delle acque reflue e, in luogo del certificato di regolare esecuzione ed a garanzia della dichiarazione di collaudazione delle opere, è previsto il collaudo in corso d'opera.

Le modalità di esecuzione, i requisiti professionali dei collaudatori, i divieti di affidamento a determinate figure professionali, le incompatibilità, le misure dei compensi e le modalità di effettuazione del collaudo sono quelle previste dal regolamento.

Tutti gli oneri afferenti i collaudi di cui sopra e le spese relative sono a carico dell'Amministrazione.

Tanto nel corso de lavori, quanto dopo l'ultimazione, dato il particolare tipo di lavoro, resta in facoltà dell'Amministrazione appaltante disporre il funzionamento parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'assuntore possa opporsi o affacciare diritti o pretese di sorta.

In tal caso l'Amministrazione appaltante disporrà di un pre-collaudo tecnico provvisorio, redatto dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore in corso d'opera, allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite con le regole d'arte e secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e sia possibile e quando di farne uso.

Tale pre-collaudo tecnico provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'appaltatore.

ART. 26

**ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Si ribadisce che, degli oneri e degli obblighi di cui ai commi sottostanti, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dell'elenco prezzi allegato, pertanto l'impresa non potrà al riguardo sollevare eccezioni alcune o avanzare domande per compensi particolari.

Oltre gli oneri di cui al capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, compreso gli oneri tributari;
- 2) Tutte le spese relative all'installazione di depositi temporanei, costituiti da idonee strutture, per la esecuzione delle prove e della caratterizzazione dei cumuli, sono a carico dell'impresa;
- 3) La redazione della prescritta "Relazione sulla gestione dei materiali di risulta" nonché tutte le spese per il rispetto di quanto sancito dalle norme ambientali;
- 4) Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione ed il rimborso all'Amministrazione delle copie dei disegni e dei contratti o contabilità;
- 5) L'apertura **di una sede operativa presidiata sia di giorno che di notte**, anche nei giorni festivi e in tutti i giorni dell'anno, con installata una linea telefonica a servizio di un telefax al quale comunicare le richieste di intervento manutentivo e per la esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, indicata dettagliatamente in precedenza;
- 6) La custodia dei cantieri attraverso persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata così come disposto dall'art. 22 della L. 646/82;
- 7) La fornitura di tutti i necessari attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di consegna;
- 8) L'impresa appaltatrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore dei Lavori fotocopia delle comunicazioni di assunzione del **personale impiegato sullo specifico lavoro**, elenco giornaliero del personale presente in cantiere, copia della "giornaliera" di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili all'I.N.P.S.,

all'I.N.A.I.L. ed eventualmente alla Cassa Edile competente per territorio e relativi al cantiere oggetto del presente appalto;

- 9) L'impresa è tenuta altresì ad installare, a sua cura e spese, nelle sedi di esecuzione dei lavori, ed in particolare nella sede operativa dell'impresa, tabelle indicative degli stessi in numero, forma e dimensioni conformi a quanto indicato dalla società Alto Calore Servizi s.p.a. Su tali tabelle sarà specificata la denominazione dell'opera, l'importo dei lavori, l'Ente appaltante, il Progettista, il Coordinatore per la Sicurezza, il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione e di Esecuzione e l'impresa appaltatrice la quale avrà cura di mantenere in ottimo stato le tabelle installate ed all'occorrenza, ad eseguire i ritocchi che si dovranno rendere necessari.
- 10) L'impianto nella sede presidiata, che coincide come cantiere di lavoro da cui dipartono gli uomini e mezzi, di un locale ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati ed, eventualmente riscaldati a seconda le richieste della Direzione; il trasporto del personale della Direzione dei Lavori, dovrà avvenire con idonea vettura.
- 11) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione. In particolare, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad inviare allegate ad ogni stato di avanzamento, fotografie delle lavorazioni effettuate. Si precisa che all'assolvimento di questo obbligo sarà condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento medesimo. Inoltre, all'atto della richiesta del collaudo e prima dell'eventuale svincolo dei decimi di garanzia, l'appaltatore dovrà inviare minimo n. 24 foto 18 x 24, riproducenti altrettanti aspetti salienti delle lavorazioni effettuate.
- 12) L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri nonché la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese ed apparecchi di misura richiesti dalla D.L.;
- 13) Le esecuzioni di ponti di servizio e delle puntellature per la esecuzione di lavorazioni a qualunque altezza da terra che si rendessero necessarie;
- 14) Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente ed agli eventuali danni arrecati.
- 15) La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore che si verificano;
- 16) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;

- 17) La spesa per la custodia del cantiere e per tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri o altro per gli operai stessi. Circa la eventuale custodia del cantiere si precisa che deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione di provvedere entro breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza. L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dalla legge 81/2008, sarà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori;
- 18) Il provvedere secondo l'art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed impianti di cucina, secondo intese con la Direzione Lavori, nonché il rifornire gli operai dell'acqua da bere anche sul cantiere durante le ore di lavoro;
- 19) L'impresa è obbligata a prescegliere per le eventuali forniture e per gli impianti ditte che si impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle maestranze i vigenti contratti collettivi di lavoro;
- 20) L'osservanza di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 con la nomina di Direttore tecnico di cantiere e dell'assistente di cantiere a propria cura e spese;
- 21) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, lì dove necessarie. Pertanto, per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo, l'assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà procedere, a cura e spese, a tutte le operazioni, sostituzioni, ripristini e fornitura di pezzi di ricambio che si rendessero necessari.
- Inoltre tutte le apparecchiature dovranno essere mantenute perfettamente funzionanti ed efficienti e, pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà operare tutti quegli accorgimenti necessari affinché le stesse apparecchiature non subiscano danni di sorta.**
- 22) Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'eseguimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, **anche della stazione appaltante**, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza delle prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza allegate. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'impresa, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza nei limiti delle leggi vigenti.

- 23) Per la buona tempestiva esecuzione dei lavori l'impresa dovrà disporre di adeguata attrezzatura di cui all'elenco citato nell'articolo 9 del presente capitolato.
- 24) L'impresa ha l'obbligo di consentire l'accesso in cantiere, qualunque sia lo stato di esecuzione dei lavori, a Ditte specializzate di fiducia nonché a dipendenti della Stazione appaltante per eseguire opere complementari, sussidiarie e di finitura, ecc. La consegna dei lavori alle Ditte esecutrici delle sopracitate opere complementari, avverrà sulla base di stati di consistenza dei lavori eseguiti nel quadro del presente appalto, redatti dalla direzione Lavori in contraddittorio con l'impresa, corredati se necessario da eventuale documentazione fotografica.
- 25) L'impresa appaltatrice deve presentare prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna la documentazione di avvenuta denuncia agli enti Previdenziali assicurativi ed infortunistici.
- 26) Il piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori redatto ai sensi del decreto legislativo 81/2008, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna. Il piano dovrà a cura dell'appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'appaltatore. Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo. La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al Direttore Tecnico di cantiere.
- 27) L'osservanza di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 con la nomina di Direttore tecnico di cantiere e dell'assistente di cantiere a propria cura e spese. E' tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'ex art. 1 del D.P.C.M. 11/5/1991: se si tratti di società per azioni, in accomandita e azioni, a responsabilità limitata, Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub appaltatori, prima della stipula del contratto o della Convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

28) Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferito alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera;

29) Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione:

In presenza di sub-appalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante avrà diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti di ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Art. 27

IMPIANTI INTERRATI

E' fatto obbligo all'Impresa di disporre, affinché le proprie maestranze usino la massima diligenza, per evitare danni a reti, impianti e personale di utenti del sottosuolo (elettricità, telefoni, acqua, fognature, gas, ecc.), operando secondo le disposizioni presenti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

Per la preventiva localizzazione di tali impianti, oltre alle notizie che saranno eventualmente fornite da A.C.S., l'Impresa avrà l'obbligo di richiedere agli Enti interessati la segnalazione dei servizi, ed inoltre effettuare, a sua cura e spese, le ricerche necessarie, saggi in loco compresi e dare comunicazione al CSE dell'avvenuto ottenimento delle informazioni necessarie prima dell'inizio dei lavori.

In caso di danneggiamenti l'Impresa dovrà risarcire ogni e qualsiasi danno da essa causato in conseguenza della esecuzione dei lavori, senza che ne derivi onere alcuno a A.C.S.

In caso di danneggiamento l'Impresa dovrà avvisare immediatamente la Direzione Lavori, il Coordinatore in Fase di Esecuzione e l'Ente interessato.

Sarà a completo carico dell'Impresa il pagamento richiesto, dagli Enti e Autorità gestori o competenti, di eventuali oneri per la segnalazione/localizzazione dei rispettivi servizi.

ART. 28

**ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E
PROGRAMMA LAVORI**

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine assegnatogli, purché, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

A causa del particolare tipo di lavoro, il cronoprogramma dei lavori da fare ed allegato al presente progetto, è stato desunto dal consuntivo dei lavori effettuati in epoche temporali precedenti prese a riferimento; esso potrà avere variazioni nel numero e nella quantità di interventi giornalieri/mensili, sia in aumento che in diminuzione, da effettuare in relazione ad eventi non dipendenti dall'Amministrazione Appaltante.

Ciò non potrà essere oggetto da parte della ditta appaltatrice delle opere di alcuna richiesta di maggiori oneri.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione appaltante di non stipulare il contratto per colpa dell'appaltatore.

L'appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In particolare, l'inizio dei lavori dovrà rispettare quanto detto nell'articolo 2 del predetto capitolato.

ART. 29

**DURATA GIORNALIERA -LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
INCIDENZA MANODOPERA - ONERI PER LA SICUREZZA**

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'appaltante; se, a richiesta dell'appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, **non** sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente in cantiere alcun compenso aggiuntivo se non quello previsto dall'elenco prezzi; ciò perché le operazioni di pronto intervento manutentivo potranno essere effettuate anche nelle ore notturne al fine di non arrecare danni alle popolazioni servite e limitare le sospensioni dell'approvvigionamento idrico.

Stante quanto sancito dal comma 4 dell'articolo 30 del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni dei lavori.

Pertanto, il lavoro notturno sarà quello eseguito tra le **22,00** e le ore **6,00** del giorno successivo, mentre, per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le **17,00** del Venerdì alle ore **24,00** della domenica o della festività.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza

interruzione) stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione Lavori.

Secondo il dettato della determina dell'Autorità di Vigilanza n. 13/2004, adottata in data 28 luglio 2004, **l'incidenza percentuale del costo della manodopera** per la realizzazione dei lavori di cui presente appalto, **è risultata essere pari al 47,60%** del valore complessivo dell'importo dell'appalto, determinata facendo riferimento agli interventi pregressi.

Gli oneri per la sicurezza sono da intendersi quantizzati per l'esecuzione degli importi previsti nel contratto principale, e risultano così distinti:

1	LAVORI A MISURA	€. 300.000,00
2	ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI (PARI ALL'0,9%) (importo incluso nei lavori a misura)	€. 2.700,00
4	ONERI DI SICUREZZA SPECIFICI	€. 12.211,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA MANUTENZIONE		€. 314.911,00

I prezzi riportati nell'*elenco prezzi* redatto ed allegato al progetto di cui fa parte anche il presente capitolato speciale di appalto, sono comprensivi degli oneri di sicurezza propri posti a carico dell'impresa, secondo quanto previsto dal dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010 ultrattivo e ai sensi dell'art.216, comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016 nonché da quanto sancito nel documento adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA in data 18 dicembre 2014 e denominato "verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative" e sono stati desunti da regolare analisi:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini locali delle camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

Per gli stessi oneri, ai sensi del disposto **punto 4.1.6 allegato XV del D.Lgs.vo 81/2008**, il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti, in

base agli stati di avanzamento lavori, sentito il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, quanto previsto e non coincidente con lo stesso Direttore dei Lavori.



Inoltre, ai sensi di quanto dettato dalla già citata determina n. 13/2004 dell'Autorità, è stato predisposto un elenco dei prezzi per la stima degli apprestamenti che si riterranno necessari qualora occorra eseguire **“apprestamenti”** definiti tali dal D.Lgs.vo 81/2008 da realizzare per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti delle opere su cui si interviene, che verranno contabilizzati a misura e non saranno soggetti al ribasso d'asta.

ART. 30

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITA'

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **mesi 24 (ventiquattro)** dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs.vo 50/2016.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto ai sensi della proposta di linea guida dell'ANAC del 21 giugno 2016.

La penale pecuniaria è così di seguito stabilita:

- se l'impresa non si attiva entro un'ora dall'avvenuta ordinazione dell'esecuzione dell'intervento, per ogni ora di ritardo si provvederà ad applicare una pena pecuniaria di **€. 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)/ora;**
- se la ditta aggiudicataria non provvederà ad intervenire entro le tre ore successive dall'avvenuta chiamata, la Società provvederà ad effettuare l'intervento richiesto con altra ditta senza che l'impresa aggiudicataria dell'appalto possa vantare alcun credito, applicando, contestualmente una pena pecuniaria pari a:
 - **€. 100,00 (diconsi euro cento/00)** per il primo mancato intervento nel corso di svolgimento dell'intero contratto;
 - **€. 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00)** per il secondo mancato intervento nel corso di svolgimento dell'intero contratto;
 - **€. 200,00 (diconsi euro duecento/00)** per il terzo mancato intervento nel corso di svolgimento dell'intero contratto.

Successivamente, la Società ha la facoltà di rescindere il contratto in essere secondo quanto disposto all'articolo successivo.

Inoltre, se la ditta non completa i lavori nei tempi stabiliti per ogni singolo intervento, si applica una ulteriore penale di **€. 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) /giorno.**

La penale sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

L'impresa resta altresì responsabile di eventuali danni arrecati all'Amministrazione per i mancati adempimenti contrattuali.

ART. 31

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante si riserva il diritto di risolvere o rescindere il contratto di appalto o di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dagli art.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

In via di urgenza ed in deroga alle norme vigenti, la Società si riserva di far eseguire lavorazioni ad imprese di fiducia al fine di effettuare lavori urgenti ed indifferibili che comportino il mancato approvvigionamento idrico se la ditta aggiudicataria delle opere non dia immediato riscontro alla segnalazione di intervento pervenutagli dalla Direzione dei Lavori senza che la stessa ditta possa vantare alcun indennizzo.

Si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto conseguenti ad errori od omissioni di progettazione possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro

quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.



ART. 32

RISERVE E CONTROVERSIE

L'esecutore delle opere che vorrà effettuare richiesta di maggiori compensi, dovrà sottoscrivere il registro di contabilità con riserva nel giorno in cui gli viene presentato.

L'esplicitazione e la quantificazione delle stesse riserve, qualora non sia possibile effettuarle al momento della formulazione della stessa, dovranno essere effettuate, a pena di decadenza, **obbligatoriamente**, nel registro di contabilità.

Data la natura dei lavori da eseguire altre forme di esplicitazione delle riserve non verranno prese in considerazione.

In ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art.205 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 209 D.Lgs.vo 50/2016 del Codice dei contratti, al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non è in alcun modo consentito l'arbitrato.